



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



italiadecide

LUISS



SCUOLA per le
POLITICHE PUBBLICHE

Relazione conclusiva

di

Silvia Lisei*

Governance ambientale. Accesso alle informazioni ambientali quale strumento di partecipazione e dialogo tra i soggetti coinvolti

A.A. 2020

Sommario

1. Introduzione - 2. Esigibilità di un diritto a fronte di una normativa in ambito di accesso ambientale “generosa” - 3. Analisi qualitativa e quantitativa dello strumento di accesso alle informazioni richieste attraverso il report presentato da ISPRA - 4. Rapporto tra livelli di governo: i confini dell’informazione e il problema dell’asimmetria informativa - 5. Processi circolari: partecipazione e democrazia - 6. Caso studio: dal SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) al SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) - Regione Toscana - 7. Conclusioni

Abstract

La relazione si propone di analizzare l’utilizzo dell’accesso ambientale come possibile mezzo di semplificazione e trasparenza nei processi di decisione. In primis viene ripercorso il quadro normativo inerente all’accesso. Viene poi riportata un’analisi quantitativa e qualitativa delle richieste di accesso attraverso il report annuale presentato da ISPRA. La disamina investe inoltre il rapporto tra livelli di governo che potrebbe generare asimmetria informativa partendo dal presupposto che la materia ambientale non possa subire il paradosso di essere circoscritta ad una sola porzione di territorio. Si è cercato di definire quale sia il meccanismo migliore per organizzare e rendere omogenee e fruibili le informazioni raccolte. Infine è stata descritta l’esperienza della Regione Toscana come benchmark di riferimento in quanto a sistema informatico di rilevamento e offerta di dati.

1. Introduzione

Nel corso degli incontri organizzati dalla Scuola per le Politiche Pubbliche 2020 l’attenzione è più volte stata rivolta all’esigenza di semplificare il rapporto e le procedure che si incardinano tra i vari soggetti coinvolti nel processo di governance. In particolare si è cercato di individuare quali strumenti potrebbero facilitare la realizzazione di politiche mirate alla transizione energetica e ambientale. In quest’ottica ho scelto di approfondire nella relazione finale il diritto di accesso in materia ambientale, esplicazione concreta del più ampio concetto di trasparenza amministrativa. L’esercizio di tale diritto può rivelarsi certamente strumento utile al fine di agevolare il dialogo tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione nei vari livelli di governo. Nel novero degli stake-holders che interagiscono con l’amministrazione troviamo infatti l’utilizzo di questo strumento a due livelli differenti: il ruolo informativo dei cittadini come parte di cittadinanza attiva e attenta alle trasformazioni del proprio territorio, e il ruolo delle imprese che sempre più ricorrono all’accesso per venire a conoscenza di informazioni in via preventiva, alleggerendo in tal modo procedure e confronti che caratterizzano il processo decisionale e attuativo. Tuttavia questo può avvenire compiutamente solo al verificarsi di talune condizioni di dimostrata efficienza amministrativa che attuino le previsioni normative e rendano effettivo il diritto di accesso alle informazioni ambientali. Infine il tema dell’accesso può essere declinato anche in un’ottica di partecipazione e dialogo a livello locale tra i vari soggetti che si interfacciano nello scenario

di transazione ambientale poiché una cittadinanza attiva trova suo compimento se c'è effettiva risposta da parte della pubblica amministrazione, il cui ambizioso fine dovrebbe essere quello di agire come una “casa di vetro”¹.

2. Esigibilità di un diritto a fronte di una normativa in ambito di accesso ambientale “generosa”


La disciplina normativa sul diritto di accesso in materia ambientale può definirsi “generosa” perché, essendo l'accesso finalizzato alla tutela ambientale, gli vengono riconosciute prerogative più ampie rispetto ai limiti del diritto di accesso documentale o civico comunemente inteso. Per riassumere brevemente il quadro entro cui si genera e si articola questo diritto, è opportuno menzionare in primis la Dichiarazione di Rio (1992) la quale ha introdotto a livello internazionale i temi della partecipazione, dell'informazione e della divulgazione ambientale in maniera programmatica e la Convenzione di Aarhus (1998), pietra miliare del diritto all'informazione ambientale, che ha introdotto due tipologie d'accesso: in entrambe viene prevista la partecipazione della cittadinanza nei processi decisionali, ciò che cambia è la posizione della Pubblica Amministrazione che può assumere o un comportamento meramente reattivo nei confronti del cittadino istante, o un ruolo proattivo anticipando e favorendo i bisogni informativi dell'opinione pubblica. Il D.Lgs. 195/2005 (attuazione della Dir.2003/4/CE) è nel nostro ordinamento la norma di riferimento in materia di accesso ambientale e riconosce come finalità quella di garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Dal 2005 infatti chiunque può fare richiesta ad informazioni ambientali senza dover dimostrare una connessione tra il documento richiesto e un proprio interesse concreto e attuale (previsto nella disciplina sull'accesso generale l.241/1990). La ratio della norma si fonda sul fatto che la conoscenza di questo tipo di dati non realizza semplicemente un interesse del privato richiedente ma è condizione per la realizzazione di un interesse pubblico: quello alla tutela dell'ambiente e anche, molto spesso, della salute della collettività. L'esercizio del diritto d'accesso è garantito a chiunque senza l'onere di dover dimostrare uno specifico interesse logicamente collegato al

¹ FILIPPO TURATI, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962

documento richiesto. Desumiamo da questa fotografia della normativa in questione che viene posto in mano al cittadino un grande potere di accedere in maniera “profonda” ad informazioni detenute dalle amministrazioni. L’obiettivo di tale elaborato è verificare se questa previsione normativa abbia avuto un riscontro pratico con la realtà e quindi in che misura il diritto di accesso alle informazioni ambientali abbia giovato al confronto tra i diversi attori che si interfacciano nelle scelte di politiche pubbliche. La normativa (europea quanto nazionale) adempie dunque ad un ruolo di “pre-requisito”, non sempre facilmente conciliabile con il suo utilizzo pratico.

3. Analisi qualitativa e quantitativa dello strumento di accesso alle informazioni richieste attraverso il report presentato da ISPRA


L’Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale (ISPRA) è l’ente di indirizzo e di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA). Annualmente fornisce il report di monitoraggio dei dati relativi alle richieste di accesso alle informazioni ambientali pervenute agli URP. Dall’analisi dei dati si può desumere l’andamento di alcuni fenomeni: a livello quantitativo (in esame gli anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018) il numero di richieste annue non ha subito una variazione importante: non si registrano andamenti di crescita/decrecita, bensì una sostanziale oscillazione intorno alle 1000 richieste. A livello qualitativo, invece, emerge un trend degno di attenzione riguardante l’evoluzione della tipologia di utenza. ISPRA infatti raggruppa gli stake-holders distinguendo associazioni, aziende, cittadini e P.A. È di particolare interesse rilevare che le aziende negli anni abbiano superato i cittadini nel numero di istanze presentate e che rappresentino di fatto più della metà delle richieste di accesso.



Altri elementi interessanti sono: la modalità attraverso cui si fa pervenire la richiesta e l'area di interesse verso cui si riconduce la richiesta. La modalità maggiormente utilizzata è quella informale (<80%) in cui le richieste che riguardino atti amministrativi o informazioni ambientali possono essere presentate anche verbalmente ad un funzionario ISPRA. Per quanto concerne il tema ambientale oggetto della richiesta rileva come questo vari in funzione dello stakeholder richiedente l'accesso: la tematica maggiormente richiesta dai cittadini rientra nell'ambito "natura/fauna"², mentre per le aziende le tipologie di richieste più frequenti sono quelle di in merito a settori quali "emissioni", "lavoro", "suolo" e "rifiuti". Le aziende risultano essere molto interessate agli adempimenti connessi alle dichiarazioni obbligatorie oltre che ai documenti spesso necessari a supportare le attività di progettazione ed indagine degli studi tecnici, ed infine alla gestione dei marchi EMAS ed Ecolabel³. In particolare il grafico evidenzia che tra le motivazioni all'interno delle istanze quella che ha un'incidenza maggiore è la motivazione economica/produttiva relativa a richieste su aspetti produttivi, economici e finanziari connessi alle attività dell'Ente.

² Questo elevato volume di richieste è in parte dovuto agli specifici compiti attribuiti all'Istituto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione faunistica e venatoria (legge n. 157/92e s.m.i.), ma è anche probabilmente da mettersi in relazione alla consolidata tradizione di interazione con il pubblico di questa unità, che negli ultimi decenni ha sempre assicurato supporto e consulenza ad enti pubblici e privati, associazioni e cittadini, su materie anche molto diverse.

³ Il sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) sono in teoria parte integrante del quadro strategico UE per la produzione e il consumo sostenibili e sono parte integrante della comunicazione sul piano d'azione "Produzione e consumo sostenibili" e "Politica industriale sostenibile". Sono, però, strumenti volontari ai quali le imprese decidono di aderire.



Infine si può notare che l'esito di risposta positiva alle istanze è molto elevato: negli ultimi anni oscilla tra il 75% e il 98%. Vengono inoltre registrati tempi di risposta estremamente rapidi: intorno al 20% delle risposte vengono date nella stessa giornata in cui vengono presentate, il 50% circa entro i 5 giorni successivi. Gli elementi forniti offrono una visione di insieme positiva dell'utilizzo di questo strumento. Tuttavia il sistema di accesso alle informazioni non è scevro di complicazioni di carattere organizzativo; ciò che emerge è un'analisi su quanti richiedono l'informazione, ma non su quanti *potrebbero* richiederla (o direttamente trovarla on-line) se l'organizzazione di tali dati fosse razionalizzata in modo tale da non rendere caotica la ricerca e la comprensione per gli utenti che ne hanno necessità.

4. Rapporto tra livelli di governo: i confini dell'informazione e il problema dell'asimmetria informativa.

Posto che il sistema di accesso alle informazioni ambientali è ormai entrato a pieno regime, è opportuno capire in che modo le informazioni raccolte siano in primis aggregate e poi rese accessibili al cittadino utente – azienda tramite siti web, piattaforme e sistemi innovativi. Tra gli obblighi in capo alle Autorità pubbliche⁴ rientra quello di definire progetti per rendere fruibili in banche dati e reti di telecomunicazione le informazioni ambientali. Il meccanismo attuale prevede un sistema integrato di canali istituzionali (ISPRA – ARPA) che trattano le

⁴ Il Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce “Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati.”

stesse informazioni e gli stessi dati pubblici a diversi livelli di governo. Tuttavia una moltiplicazione di siti e enti che si occupano d'informazione ambientale può generare una dispersione di dati che genera confusione nella ricerca e nella comprensione. Non c'è dunque totale allineamento riguardo l'aggiornamento dei dati e il periodo di rilevazione, non è universale l'omogeneità degli standard tecnici per l'individuazione e descrizione dei dati e soprattutto potrebbe essere sfruttata maggiormente la potenzialità di un'informazione "circolare" attraverso il riuso delle informazioni acquisite. Proporre un'informazione "circolare" vorrebbe dire intrecciare informazioni detenute anche da Enti o Aziende (gli stessi social network e piattaforme ampiamente utilizzati) che non hanno nessuna finalità strettamente connessa con l'ambiente, ma che hanno comunque modo di rilevare dati che potrebbero essere utili anche in altri settori. Di fatto uno scambio di informazioni, in un'ottica di ottimizzazione: si integrano dati che a prescindere verrebbero raccolti. Tuttavia per poter ipotizzare una tale congettura si deve comunque ricordare la necessità di un intervento regolatore del legislatore in merito, vista la delicatezza che la privacy impone. Sorge inoltre un'ulteriore questione su quale siano i "confini" dell'informazione ricercata: non è ragionevole che un dato di carattere ambientale venga circoscritto unicamente alla sua realtà territoriale e che un cittadino sia più o meno informato a seconda della sua Regione di appartenenza. Si verifica un cortocircuito del sistema se un territorio è più informato e un altro non ha abbastanza informazioni per attuare una politica ambientale territoriale adeguata. L'obiettivo non è quello di impedire alle Regioni, soprattutto quelle che hanno disponibilità e risorse, di creare sistemi informativi e raccolte di dati che possono essere utili a compiere valutazioni ambientali e dare informazioni sull'ambiente, ma di superare l'asimmetria informativa concentrando la competenza informativa in capo allo Stato. Un sistema ideale dovrebbe prevedere una rilevazione dei dati locali, un'integrazione e elaborazione aggregata di questi a livello centrale, per poi operare un trasferimento di questi agli enti territoriali al fine di porre tutti i soggetti in condizioni di fruire dell'informazione ed utilizzarla a livello concreto nelle politiche locali. Il disegno descritto è quello di un "processo circolare" in cui la raccolta di informazioni viene fatta su base territoriale, poi queste vengono concentrate e elaborate a livello nazionale ed infine lo Stato si propone come agenzia informativa al servizio delle Regioni. È auspicabile l'efficientamento di questo meccanismo anche in chiave economica poiché la rilevazione e l'elaborazione di dati comportano costi elevati da sostenere. È possibile superare una situazione sperequativa solo con una centralizzazione della competenza. L'approccio descritto non prevede solo il ruolo dello Stato come preponderante nell'assetto delle competenze, ma anche un cambio nell'atteggiamento chiuso

che l'amministrazione tendenzialmente ha nei confronti delle informazioni che detiene. Infine la semplificazione non passa solo attraverso l'inserimento di dati, ma anche nella scelta di *quali* dati. I dati costituiscono una risorsa basilare all'interno dei processi decisionali ed acquisisce dunque rilevanza scegliere una modalità di documentazione del dato omogenea al fine di consentire un utilizzo efficace e consapevole. Questo perché accedere ad una quantità molto ampia di dati complica notevolmente la posizione dell'utente. Per quanto riguarda la "qualità" dei dati: alcuni hanno una funzione orientata alla trasparenza amministrativa e all'accountability, mentre altri hanno un carattere pratico e sono funzionali ai progetti delle imprese e delle startup che operano sul territorio.

5. Processi circolari: partecipazione e democrazia

Quando viene superata un'asimmetria informativa, il luogo decisionale concreto per le politiche pubbliche diventa quello locale⁵. Per "democrazia di prossimità" non si intende tuttavia che ogni decisione debba essere presa a livello locale, bensì discussa e approvata *anche* a livello locale in cui la percezione del loro effetto è indiscutibilmente più marcato. Non sempre è però facilmente realizzabile una sintesi tra democrazia diretta e decisioni singole nel duplice rapporto che lega il processo democratico a quello deliberativo. Quanto detto è tanto più vero nella trattazione di un argomento delicato, quale la transizione ambientale ed energetica, in cui la consapevolezza della complessità è indubbiamente un elemento primario. Partendo dal presupposto che le opinioni dei vari soggetti coinvolti non possano sostituirsi alla conoscenza tecnica e al ruolo del decisore politico, possiamo arrivare a legittimare l'autorità di decisione finale in capo alle istituzioni unicamente a fronte di una totale accessibilità che ha favorito il dialogo e la partecipazione con gli stake-holders. La chiave risiede dunque nella condivisione di quadri conoscitivi che permette una più fluida interlocuzione tra decisore politico e cittadino – azienda e una visione complessiva e completa di informazioni. Riguardo il processo decisionale la stessa Convenzione di Aarhus teorizza una partecipazione pubblica ex ante, in itinere ed ex post. Dunque l'informazione aperta non subentra nella fase finale, bensì in quella di progettazione: la pianificazione si costruisce proprio a partire dai dati e dalle analisi svolte e dalla loro condivisione in cui i partecipanti possono contribuire con le loro proposte e osservazioni anche rispetto agli eventuali problemi (problem setting). Allo stesso modo nell'agire in itinere ed ex post è più facile arrivare al consenso della messa in opera se risultano limpide le motivazioni supportate

⁵ "pensare globale, agire locale" rientra tra i principi definiti a livello internazionale nel testo programmatico Agenda 21

da informazioni reperibili, oggettive e trasparenti. Gli stessi tempi della pubblica amministrazione potrebbero ridursi se l'atteggiamento fosse sistematicamente proattivo attraverso una pubblicazione ragionata e coerente delle informazioni, precedendo di fatto l'ipotetica domanda che il cittadino-utente potrebbe rivolgere. Un coinvolgimento pensato fin dalle prime fasi del processo decisionale può mitigare l'insorgere successivo di dissenso (c.d. sindrome NIMBY) volto ad ostacolare la realizzazione delle politiche messe in campo. Non da ultima, acquisisce rilievo anche l'aspetto che la trasparenza ha in chiave anti-corruttiva, elemento che spesso a livello locale emerge laddove l'interesse di un singolo prevale rispetto a quello della comunità a causa di procedure opache e inaccessibili. Occorre tuttavia osservare anche i rischi di un modello procedurale di valutazione/programmazione ispirato alla assunzione di un quadro conoscitivo di tipo sinottico⁶: l'analisi ambientale degli impatti di politiche, piani e programmi non è un'operazione neutrale e totalmente riconducibile a procedure di rilevazione e trattamento dei dati standardizzate, ogni operazione analitica è sempre selettiva e implica la scelta di uno o più insiemi di indagine giudicati significativi.

6. Caso studio: dal SINA (Sistema Informatico Nazionale Ambientale) al SIRA (Sistema Informatico Regionale Ambientale) - Regione Toscana

Il sistema di enti preposti alla protezione e tutela ambientale è costruito secondo un modello di coordinamento piramidale, in cui ISPRA a livello centrale coordina e monitora le agenzie regionali (ARPA). In maniera complementare rispetto a questo modello sono stati istituiti sistemi informativi (PFR e SIRA) di raccolta di dati a livello regionale che confluiscono nel Sistema Informativo Nazionale (SINA). L'ISPRA, insieme al Sistema delle Agenzie ambientali, ha quindi compiuto numerosi passi in avanti verso la realizzazione di un sistema informativo ambientale in grado di raccogliere dati e informazioni vastissime. L'obiettivo è la sintesi di quanto scritto fino ad ora: comprendere i fenomeni ambientali a livello locale ma allo stesso tempo utilizzare gli stessi dati al di fuori dei confini regionali in modo tale da fornire supporto dell'azione di governo; creare un sistema capace di produrre servizi informativi basati su indicatori e indici comuni. Gli obblighi di comunicazione di dati derivanti da normative comunitarie e dei protocolli e convenzioni internazionali hanno costituito una spinta determinante per lo sviluppo del

⁶ “Valutazione ambientale strategica e grandi eventi riflessioni a partire dall'esperienza di Torino 2006, Grazia Brunetta in Bollettino della Società Geografica Italiana, serie XII, volume VII, 4, 2002.

sistema. Questo ambizioso progetto trova la sua definizione nella legge 132/2016 art 11⁷ entrata in vigore nel Gennaio 2017. Rispetto alle recenti previsioni il sistema non è ancora completamente a regime, tuttavia abbiamo degli esempi virtuosi di Regioni che meglio di altre hanno provveduto a dotarsi di un efficace sistema informativo. L'esperienza della Regione Toscana dimostra un'effettiva sinergia tra i vari enti e agenzie coinvolti e per questo offre un sistema che a differenza di altri si mostra meno deficitario in termini di dati raccolti. Il SIRA della Regione Toscana è dunque lo strumento per la gestione di tutti i flussi informativi in materia ambientale. Una delle difficoltà principali sta nello scegliere con quale approccio costruire il sistema: da una parte troviamo i vari enti che offrono dati fortemente specializzati in base al settore peculiare di competenza, dall'altro un contesto di patrimoni conoscitivi così frammentario acuisce la difficoltà di integrabilità e coerenza dei dati raccolti dai diversi soggetti. Tale qualità dell'informazione "specializzata" non deve certo essere sacrificata, ma va comunque oltrepassato il suo mero utilizzo strettamente interno, così da poter avere visibilità reciproca completa di quanto prodotto anche dagli altri enti. L'ambiente, in virtù dell'intrinseca molteplicità di settori che lambisce, richiede azioni complesse ed esige dunque la cooperazione sinergica di competenze specifiche ma non circoscritte. Il problema non risiede nella "competenza": il coordinamento tanto a livello regionale, quanto tra Stato e Regioni non subisce i limiti dell'art. 117, poiché la materia ambientale è solo formalmente statale ma viene pacificamente riconosciuta la sua flessione a livello territoriale, il raccordo di informazioni per essere ottimale deve essere unicamente (ri)organizzato. Per poter operare un confronto tra dati questi devono avere indici omogenei di base. Ad esempio, riuscire ad associare ad un'azienda i diversi impatti ambientali, in termini di emissioni, scarichi, produzione rifiuti, ecc., aiuta a meglio caratterizzare quell'impianto produttivo. Condizione per un'efficace integrazione di conoscenze diverse è una corretta descrizione anagrafica dell'impianto (codice fiscale, ragione sociale, comune, indirizzo, ecc.), in modo che tali descrizioni siano confrontabili e riconoscibili come analoghe analizzando archivi diversi.⁸ Quando questo non è possibile si procede tramite georeferenziazione: un impianto può impattare, in qualche modo, su un insediamento o su una scuola vicini; sulla base del concetto di vicinanza (scoprire ad esempio quali edifici rientrino nel raggio di rischio di una

⁷ Art 11 - L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

⁸ Scheda di presentazione del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente e del Punto Focale Regionale - http://sira.arpat.toscana.it/sira/sira/Scheda_sintetica_SIRA_PFR.pdf

azienda che stocca sostanze chimiche pericolose); moltissimi archivi di dati, raccolti relativamente al dettaglio comunale, sono in effetti attribuibili a quella sezione di territorio delimitata da confini amministrativi, e dunque, indirettamente, georeferenziati. A prescindere dai criteri tecnici scelti, l'esperienza della Regione Toscana insegna che in un contesto denso e complesso come quello delle informazioni ambientali la chiave di volta risiede nella razionalizzazione. Metaforicamente a livello di strumenti si potrebbe dire lo Stato detenga l'hardware del sistema e a livello regionale questo venga declinato con software specifici per la realtà di riferimento. Questo avviene unicamente mediante la sintesi delle frammentazioni dei vari settori coinvolti e l'utilizzo di data base studiati a tale fine fruibili e comprensibili. La digitalizzazione è ormai l'unica strada percorribile per ottenere il massimo risultato e la massima trasparenza dalla raccolta di dati. Fluidificando il processo di condivisione le azioni di governo, i cittadini e la realtà economica territoriale ne trarrebbero un beneficio enorme anche in termini di efficienza e democrazia.

7. Conclusioni

Una buona *governance ambientale* esige che venga colmato il gap tra previsioni normative in tema di accesso alle informazioni e la sua pratica realizzazione. Il processo descritto non è immediato e comporta uno sforzo congiunto di vari attori a livello locale quanto centrale. In primis occorre dunque raccogliere esaurienti e dettagliate informazioni ambientali e territoriali, sistematizzarle ed organizzarle in Sistemi Informativi (geografici, ambientali, socio-economici, sanitari, ecc.) capaci di sinergizzarsi ed integrarsi tra loro⁹. Questa integrazione permette ai livelli decisionali superiori (regionale, nazionale, europeo) di operarne una sintesi e di favorirne una diffusione e divulgazione fondamentale nei processi di partecipazione. Il tema trattato non può trascendere da quello più ampio legato alle innovazioni tecnologiche e digitali poiché viviamo già ora in una condizione di atavico ritardo rispetto alle potenzialità che queste avrebbero le capacità di offrire, ma verso le quali permane un'ingiustificata reticenza diffusa. L'esigenza di semplificazione investe l'intero mondo della pubblica amministrazione e la sua cosiddetta sburocratizzazione. Tuttavia il pericolo che si corre è quello di voler ottenere una maggiore semplificazione moltiplicando gli enti e le sedi proposte a tale fine, ottenendo di fatto un risultato opposto che vanifica gli sforzi compiuti. La stessa partecipazione e democrazia al processo decisionale, principio

⁹ Scheda di presentazione del Sistema Informativo Regionale dell'Ambiente e del Punto Focale Regionale - http://sira.arpat.toscana.it/sira/sira/Scheda_sintetica_SIRA_PFR.pdf

cardine e guida nella *governance* di politiche pubbliche, non deve scontare il paradosso di creare più ostacoli di quanti ne risolve. In conclusione ritengo che, ragionando all'interno di un quadro normativo invariato, ci siano oggi molti strumenti in mano a cittadini e imprese che favoriscono un confronto diretto, semplificato ed informato. Modelli la cui piena affermazione stenta a emergere anche laddove questi abbiano portato a esempi virtuosi, poiché limitati ad alcune realtà territoriali. La soluzione potrebbe dunque risiedere in quello che già si ha a disposizione: l'innovazione si può scorgere proprio nel potenziamento e nella messa in pratica di un concetto astratto quanto immanente nel nostro ordinamento quale è la trasparenza amministrativa. "I dati aperti sono il nuovo petrolio dell'era digitale" disse anni fa Neelie Kroes¹⁰. Il dato, la sua elaborazione e classificazione rappresentano l'unica frontiera possibile per realizzare scelte ponderate e consapevoli nelle decisioni pubbliche.

¹⁰ Commissario europeo per l'agenda digitale 2010 - 2014